

AERONAUTICA MILITARE

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 3

OGGETTO: Ufficiali A.M. dei Ruoli Speciali reclutati con i bandi di concorso di cui alla G.U. – 4^a Serie Speciale – n. 33 del 29.04.2003, G.U. – 4^a Serie Speciale – n. 24 del 26.03.2004 e G.U. – 4^a Serie Speciale – n. 36 del 06.05.2005 (5°, 6° e 7° Corso SPE – AAras, GAras, CCrs) – rideterminazione dell'anzianità ai soli fini giuridici per manifesta disparità di trattamento.

II COCER AM

VISTO: il dlgs. 30.12.1997 n. 490 art. 5 comma 1.a. così come riportato nel comma 1.a. dell'art. 655 del dlgs. 15/03/2010 n. 66 - "*Codice dell'ordinamento militare*" che stabilisce le categorie di personale che possono partecipare al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di Ufficiali dei Ruoli Speciali con il grado di sottotenente;

VISTO: il dlgs. 8/5/2001 n. 215 art. 20 comma 2 che aggiunge le lettere a-bis e a-ter al comma 1 dell'art. 5 dell'ex dlgs. 30.12.1997 n. 490/97, così come riportato rispettivamente nel comma 1.b. e 1.c. dell'art. 655 del recente dlgs. 66/2010 - "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO: il dlgs. 15/03/2010 n. 66. art. 659 – Partecipazione degli Ufficiali ausiliari ai concorsi per Ufficiali dei Ruoli Speciali – che solo parzialmente riprende quanto disposto dagli artt. 24, co. 3 e 4, e 25 co. 4 e 5 dell'ex D.Lgs. 8/5/2001 n. 215;

CONSIDERATO: che nel Bando di concorso per la nomina di cinquanta Sottotenenti in Servizio Permanente del Ruolo Speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica, di trentasei Sottotenenti in Servizio Permanente del Ruolo Speciale del Corpo del Genio Aeronautico e di dieci Sottotenenti in Servizio Permanente del Ruolo Speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (*GU n. 24 del 26-3-2004*), l'A.D. ha ravvisato la necessità di procedere al reclutamento di Ufficiali con il grado di Sottotenente;

RILEVATO: che sia il comma 5-bis dell'art. 5 del dlgs. 30.12.1997 n. 490 che anche gli stessi commi 1.a-bis e 1.a-ter dello stesso art. 5 si riferiscono a concorsi per gli Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento ed alla Ferma Prefissata, lasciando intendere il ricorso a procedure concorsuali ad hoc esclusivamente riservate alle predette categorie di Ufficiali;

CONSIDERATO: che le restanti categorie (Ufficiali di Complemento di prima nomina, Ufficiali di Complemento in Ferma Biennale, Ufficiali di Complemento Congedati, Sottufficiali), qualora vincitori del predetto concorso, rivestono il grado di Sottotenente, rinunciando al grado precedentemente rivestito (anche quello di Tenente per il personale proveniente dagli AUC);

PRESO ATTO: che gli Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata, in virtù del dlgs. 215/2001, qualora vincitori del concorso per Sottotenente in S.P.E. del Ruolo Speciale, hanno conservato il grado maturato alla scadenza del termine di presentazione delle domande e sono stati iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo;

- APPURATO:** che l'applicazione di tale disposto normativo ha creato, sia nel 6° che nel 7° Corso per Sottotenenti in S.P.E. del Ruolo Speciale, una palese disparità di trattamento tra i concorrenti risultati idonei e vincitori. In particolare, le normative vigenti in materia, hanno consentito ad alcuni Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata di rivestire direttamente il grado di Tenente AAras con data di anzianità in S.P.E. pari a quella degli altri candidati vincitori dello stesso concorso e data di anzianità di grado superiore di due anni rispetto agli stessi, consentendogli di anticipare di ben due anni la promozione al grado superiore rispetto ai loro paricorso;
- ACCERTATO:** che alcuni Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata che hanno partecipato al concorso per il reclutamento di Sottotenenti AAras del 7° Corso S.P.E., in virtù del vigente dettato normativo in argomento, si sono collocati a ruolo, non soltanto prima di tutti gli altri concorrenti che hanno partecipato al concorso che ne ha sancito il loro passaggio in S.P.E. con le stesse modalità selettive e concorsuali, ma soprattutto prima dei colleghi vincitori dei concorsi degli anni precedenti (5° e 6° Corso SPE);
- EVIDENZIATO:** che alcuni dei sopraccitati Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata hanno partecipato ai concorsi indetti negli anni precedenti a quello di vincita quali Ufficiali di Complemento o in Ferma Biennale, risultando “*non vincitori*” e successivamente, grazie all'applicazione della citata vigente normativa, in virtù dell'appartenenza alle Forze di Completamento (in sostanza, richiamati dall'A.D.), non soltanto sono transitati in Servizio Permanente Effettivo, ma hanno di fatto superato chi, nei concorsi precedenti, era stato giudicato vincitore e nominato Sottotenente dell'Aeronautica Militare in S.P.E.;
- TENUTO CONTO:** che tale disparità di trattamento si acuisce maggiormente con il termine del c.d. “*regime transitorio*” che prevedeva una permanenza minima di 5 anni nel grado di Tenente per la promozione al grado superiore (vds. Tabella C del dlgs. 28/06/2000 n. 216, art. 34) e che il disposto normativo in argomento ha di fatto permesso ai citati Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata di beneficiare anche del “*transitorio*”, condizione quest'ultima più paradossale e sperequativa se si considera che alcuni Ufficiali appartenenti alle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata che hanno partecipato al concorso per il reclutamento di Sottotenenti AAras del 7° Corso S.P.E., pur essendo “*meno anziani*” dei loro colleghi appartenenti al precedente 6° Corso SPE, saranno promossi con ben due anni di anticipo rispetto agli stessi per i quali, tra l'altro, si applicherebbe anche, per la prima volta, il regime definitivo dei 6 anni di permanenza nel grado di Tenente, previsti dall'art. 1212 del recente Codice dell'Ordinamento Militare;
- RILEVATO:** che tale assurda situazione ingenerata dalle citate normative vigenti, oltre a creare una paradossale disparità di trattamento, contrariamente a quanto costituzionalmente garantito dall'art. 3 della Costituzione Italiana ed a qualsiasi altro principio dell'ordinamento, potrebbe causare non pochi problemi di impiego quando, ad esempio, un Tenente del 6° SPE – con maggiore anzianità assoluta – si troverebbe a prestare servizio nella stessa articolazione con un Tenente del 7° SPE con maggiore anzianità di grado. Circostanza, che risulterebbe molto delicata qualora un Comandante dovesse decidere a chi assegnare, dei due, l'incarico di maggior rilievo ed importanza, anche in considerazione dell'eventuale “*Indennità di Comando*” associata all'incarico;

PRESO ATTO: che tale “*disparità di trattamento*” in contrasto con il dettato costituzionale, se non prontamente riformata, è soggetta ad estendere i suoi effetti lesivi anche ai successivi corsi in SPE, ingenerando legittimo contenzioso;

CONSIDERATO: che nello status di militare l'avanzamento al grado superiore rappresenta una crescita in termini professionali ed economici e che sarebbe auspicabile ripristinare la giusta equità di trattamento tra il personale militare interessato;

DELIBERA

di chiedere al Signor Capo di SMA un Suo Autorevole intervento affinché venga eliminata la disparità di trattamento sopra descritta e che venga ripristinata la giusta e necessaria equità, rideterminando:

- le anzianità ai soli fini giuridici e non amministrativi per gli Ufficiali appartenenti al 6° ed al 7° Corso S.P.E. attribuendo agli Ufficiali aventi pari anzianità in S.P., la stessa anzianità di grado degli Ufficiali arruolati con lo stesso concorso ma che, in quanto provenienti dalle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata, hanno conservato il grado maturato all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande di concorso e sono stati iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo;
- l'anzianità di grado degli Ufficiali appartenenti al 5° Corso S.P.E. che sono stati superati a ruolo dagli Ufficiali arruolati con concorsi pubblici successivi ma provenienti dalle categorie delle Forze di Completamento e della Ferma Prefissata.

Si chiede, inoltre, di proporre le dovute modifiche all'attuale legge sul reclutamento degli Ufficiali dei Ruoli Speciali allo scopo di evitare in futuro il ripetersi di tale disparità di trattamento.

Presenti e votanti: 5

La presente delibera viene approvata all'unanimità.

Roma, 15 Marzo 2011

IL SEGRETARIO

(1° Av. Capo Scelto Salvatore NICOSIA)

IL PRESIDENTE

(T. Col. Guido BOTTACCHIARI)